PER

LA COMUNE DI CHIEUTI

Ricorrente nella S. C. di Giustizia.

CONTRO

IL DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Il comune di Chienti privato da un giudicato della già corte d'appello di ciò, che un altro della comissione feudale gli avea con cognizione di causa accordato, nell' esecuzione data al primo dal duca di Serracapriola, che l' avea riportato, è stato spogliato di ciò che lo stesso giudicato gli avea conservato. La g. c. civ. non solo ha sanzionata la perdita fatta dal comune ma benanche l'ha estesa a quel che il tribunale civile avea negato al duca. Di tal che il comune è obbligato tra gli altri dritti a riconoscere nel duca quello del FOCAGGIO SU CASE E VIGNE, *e del terraggio sul demanio comunale*; mentre il primo puramente personale è stato testualmente abolito dalle leggi pubblicate nella militare occupazione, e non rivocate dal legittimo Sovrano: il secondo del pari abolito, o estinto per la decadenza in cui il duca era incorso, e mentre il giudicato del 1816 avea dichiarato, che il duca mai potesse riprendere il possesso de *dritti aboliti dalle leggi in vigore*.

Il comune confidato nella giustizia della corte suprema si augura dalla stessa l'annullamento della decisione, che col suo ricorso viene ad impugnare.

§. I.

Esposizione ragionata del fatto estratto dalla decisione.

I. Il duca di Serracapriola ottenne nel 1816 da S. M. (D. G.) che la corte d'appello di Napoli avesse esaminato se egli fosse stato legittimamente rappresentato nella causa colle comuni di Chienti e Serracapriola presso la commissione feudale, o avesse acconsentito posteriormente alla decisione della commessione, e nel caso della negativa si fosse reintegrato nel possesso di ciò che avea prima che la commissione avesse deciso, meno de' dritti colpiti dalle leggi abolitive della feudalità.

II. La corte d'appello decise così nel maggio di quell'anno » *La corte dichiara nulla, e come non avvenuta la decisione pronunciata dall'abolita commissione feudale nel dì* 8 *novembre* 1809, *non meno che tutti gli atti fatti in esecuzione della medesima, ed in conseguenza ordina, che S. E. il sig. duca Maresca sia reintegrato nel possesso de-*

gl' immobili, e beni de' quali venne privato colla detta decisione, ed atti d' esecuzione TRANNE I DRITTI ABOLITI DALLE LEGGI IN VIGORE - *Condanna le comuni alla restituzione de' frutti rispettivamente percepiti dal dì della domanda a beneficio della prelodata E. S. detratte però le somme pagate per pubblici pesi, o altri pesi fondiarii da liquidarsi a norma del rito, ove le parti non convengono, rimanendo sempre salve ed intatte le ragioni delle comuni stesse, di provvedersi avanti di chi, e come di dritto per tutte le ragioni che loro potessero competere.* L' ESECUZIONE AL TRIBUNALE DI LUCERA.

La corte così pronunciando non avea che tolta di mezzo la decisione della commissione feudale: avea rimesso le cose nello stato, in cui erano prima della decisione che annullava, meno ciò che le leggi eversive della feudalità vietavano. La corte di ciò non erasi occupata, non ostante che il duca nella sua istanza avesse specificato i beni, ed i dritti di cui domandava la reintegra, e ne rimise l' esame ad altro giudizio. Questo giudizio dovea essere quello dell' esecuzione a darsi alla sua decisione. In questo si sarebbe dal giudice esaminato, quali erano i dritti aboliti dalle leggi in vigore, e di cui il duca non poteva riprenderne l' esercizio.

III. La decisione della corte d' appello fu eseguita come va a narrarsi.

Nel giorno 28 maggio detto la decisione fu intimata al sindaco di Chieuti. Nel primo luglio fu intimato un precetto al sindaco, perchè rilasciasse al suddetto sig. duca i beni presi in tempo della passata occupazione militare, giusta la suddetta decisione; e gli fu dichiarato che nel giorno tre del suddetto mese il sig. Facciolla, qual agente, e procuratore speciale del duca, avrebbe preso il corporal possesso di detti beni.

Nel giorno tre del detto mese l' usciere Gallo levò verbale, dal quale risulta, ch' essendosi egli portato nel comune di Chieuti per dare il possesso de' beni al detto sig. duca, e presi in tempo della passata occupazione militare dal suddetto comune, giunto nella piazza, in assenza del sindaco diede il corporal possesso, e reintegrò il sig. Facciolla nel nome suddetto ne' seguenti beni e dritti: 1. Di un annuo censo dovuto sulla difesa di Malchieuti. 2. Delli focaggi a ragione di grana 20 per ogni camera, e di grana 8 per ogni migliajo di viti, dovuti da ciascun possessore di case, e vigne. 3. *Delli terraggi sul territorio che si diceva demanio exfeudale del comune di Chieuti, a ragione di mi-*

sure 41 *a versura, che seminano i coloni, di grano, orzo, avena, e fave.* 4. *Del terreno boscoso adjacente a quello di Campodibove. E dichiara ch' essendosi portato nel detto casale, aveva fatto svellere i titoli di pietra da' luoghi ov' erano stati situati dal comune di Chieuti in tempo della passata occupazione militare, e li aveva posti in un luogo, ove il comune suddetto prima possedeva; restando a Chieuti carra nove di terra boscosa, siccome le possedeva prima; e del dippiù ne mise in possesso il suddetto sig. Facciolla.* L' usciere in fine dell' atto dice così: 5. *Finalmente essendo dato possesso al detto sig. Facciolla nel nome come sopra di tutto ciò di sopradetto, giusta le conclusioni de' beni spiegate in detta decisione, che appartenevano al detto sig. duca di Serracapriola prima della passata occupazione militare, tranne però di esigere i dritti aboliti dalla legge in vigore, a norma della rapportata decisione, a cui mi rimetto - Nel giorno cinque fu fatto un avviso a tutt' i possessori de' beni del duca di non riconoscere più il Comune, ma il di lui agente sig. Facciolla.*

IV. Il comune trovò irregolare ed eccessiva la esecuzione: irregolare perchè l' usciere erasi elevato a giudice di cognizione: eccessiva perchè il duca oltre

tutto quello che il comune avea ottenuto dalla commissione feudale, e che restituir dovea per la decisione della corte d'appello, avea invaso i territorj pria dal comune posseduti. Quindi reclamò nel tribunale delegato per l'esecuzione, e domandò principalmente 1. *dichiararsi nulli, illegali e come non avvenuti gli atti di esecuzione della sopracitata decisione della corte d' appello e specialmente quello del possesso dato all' agente del duca, perchè non preceduti da una sentenza del tribunale civile di Capitanata incaricato dell' esecuzione* 2. *restituirsi al comune i beni di cui è stato illegalmente spogliato* 3. *condannarsi l' usciere Gallo a ristorare il comune di Chieuti di tutt' i danni ed interessi sofferti per causa del detto spoglio, riserbandosi contro lo stesso l' azione penale per l' abuso di potere*: domandò subordinatamente, *che nel caso poi che il tribunale creda essere stati legittimamente fatti gli atti di esecuzione della sopradetta decisione, locchè espressamente s' impugna per parte del comune, ordinarsi che il signor duca restituisca al suddetto comune l'intiera difesa di Campodibove della estenzione di carra* 19 *e v.* 2, *come pure le tre difese dette Acquamare, Matonelle*, os-

sia Ciavarelle , e Cerciara , co' loro comprensorj per essere parti integrali del demanio comunale.

Di poi il comune restrinse la domanda subordinata alla sola difesa di Campodibove.

VI. Il tribunale la prima volta pronunciò nel 22 decembre 1818 , contumace il duca. Dichiarò nulla l'esecuzione , e sulla domanda subordinata ordinò che si fosse proceduto ad un' esame onde conoscersi se la difesa di Campodibove in tutto o in parte si fosse dal comune posseduta prima della decisione della commissione feudale,

Il tribunale dovea arrestarsi alla dichiarazione di nullità dell' esecuzione. Accordata la domanda principale , la subordinata ricadeva nel nulla. Il comune ha fatto rilevare tale inconveniente alla g. c. civ. ma la stessa non vi ha atteso. È vero che il comune nel suo appello accetta questa parte interlocutoria della sentenza , ma sempre l' accettazione era subordinata alla prima domanda tendente ad annullarsi l'esecuzione , e rinviarsi le parti a provvedersi di nuovo secondo che la legge , e lo spirito del giudicato del 1816 disponeva.

V. Il duca s' oppose alla contumaciale. Le sue opposizioni furono.

1. *Che la dichiarazione della nullità degl'atti*

era senza oggetto, 2. *che allora dovea adirsi il tribunale di Lucera*, *ove nell' atto di esecuzione si fosse elevata contestazione*, 3. *che quanto si era dedotto dal comune relativamente a Campodibove erá falso*, *come si rilevava dal verbale de' 3 luglio.*

VII. Il tribunale civile, che non dovea d' altro occuparsi, che della quistione di vedere se l' esecuzione erasi ben data, sola quistione su cui la contestazione tra le parti stabilita versava, senza sentire le parte istesse, e facendo ciò che far dovea in un regolare giudizio d' esecuzione, esamina il fondo, *ed ordina*, *che il duca di Serracapriola sia reintegrato nel possesso di esigere in Chieuti il terraggio*, *il canone di duc.* 50, *la prestazione sulle vigne* : rigetta nel rimanente la opposizione del duca, ed ordina che la sentenza contumaciale si eseguisse assolvendo il comune dalla prestazione sulle case.

VIII. Della sentenza ne appellano entrambe le parti. Il comune principalmente. Per incidente il duca. Il primo perchè il tribunale era uscito dalla contestazione. Essa era se dovevano o no annullarsi gli atti della esecuzione data alla decisione del 6 maggio 1816. Il tribunale invece avea esaminato il merito dell' esecuzione. Ed ancora perchè in questo esame avea classificato tra i dritti non colpiti dalle leggi abolitive del-

la feudalità il focaggio sulle vigne, e 'l terraggio sul demanio comunale. Il secondo perchè il tribunale avea dichiarato abolito il focaggio sulle case.

IX. Presentata la causa in questi termini alla decisione della g. c., l'esame a farsene era in vedere prima sul modo dell'esecuzione data. Trovato questo irregolare dovea rimandarsi quello dell'esecuzione a darsi al giudice delegato. Trovato regolare il modo era a vedersi secondariamente se vi era eccesso. Se cioè il duca avesse ripreso il possesso di dritti *aboliti dalle leggi in vigore.*

La gran corte le due quistioni esamina. Eccone il ragionamento, e la decisione.

I. QUISTIONE.

Sulla nullità degli atti di esecuzione.

Attesochè l'esecuzione delle sentenze non aventi oggetto o somma certa appartiene ancora al magistrato, poichè include cognizione di causa, ed esige un secondo giudizio, la cui azione sta nel giudicato stesso.

Attesochè ogni atto di usciere, che corra sopratutto ciò, e supplisca somiglianti dichiarazioni,

e diffinisca ciò, ch' è conteso ancora, importa un arbitrario potere punibile per l' ordine leso delle giurisdizioni, pel danno delle parti, nel cui senso è la sentenza del tribunale civile, di che è appello.

2. QUISTIONE.

Su i terraggi, e censi, e su i focaggi.

Considerando, che de' dritti feudali aboliti dalla legge altri sono personali, e signantemente, ed essenzialmente distrutti colla eversione della feudalità, ed altri o sono territoriali. o derivanti da speciali concessioni, o da particolari convenzioni tra il barone e gli uomini del feudo, o che si siano radunati nel feudo.

Che i primi, come la giurisdizione, i dritti proibitivi, le angarie, e simili sono stati distrutti per effetto solo della legge; di tal che non siavi bisogno di alcuna dichiarazione giudiziaria; e che i secondi non altrimenti han potuto essere tolti al già feudatario, che in virtù di un giudicato legalmente pronunziato con cognizione di causa.

Che questa appunto fu la giurisprudenza della commissione feudale: e che in conseguenza i

tribunali ordinarj succeduti alla detta abolita commissione, non possono vietare agli ex baroni la percezione, e l' uso de' dritti della seconda classe, senza sentirli, e senza piena cognizione dell' affare.

Considerando, che il giudicato dell' abolita corte di appello non reintegrò il duca di Serracapriola nelle possessioni feudali non fatte incompatibili coll' eversione de' feudi, in un giudizio di ritrattazione contro la sentenza dell' abolita commissione feudale, ma bensì sull' azione promossa dal duca di voler godere gli effetti juris revocandi domum *a causa di non essere stato legalmente rappresentato nel procedimento innanzi alla commissione feudale, nell' atto ch' era assente dal regno per la causa pubblica.*

Considerando, che nel giudizio di ritrattazione la rivoca della sentenza impugnata debb' essere l' effetto dell' esame del merito della causa; ma che tutto altrimenti avviene laddove siasi trattato di distruggere la sentenza istessa per la circostanza di essere stata renduta in danno di un assente per la causa pubblica, senza che fosse stato egli inteso da un legittimo rappresentante; poichè in questo secondo caso, lungi di esaminarsi il merito della causa, il giudice non prende in cognizione,

se non due soli estrēmi, se cioè la persona contro di cui si è pronunziato il giudicato era compreso nella classe de'legati, o degli assenti rei publicae caussa, *e se nel giudizio alcun legittimo rappresentante fosse stato inteso, e citato per lui.*

Considerando, che tale essendo stata la qualità della causa decisa dall' abolita còrte di appello ad istanza del duca di Serra Capriola, e trovandosi il duca rimesso per effetto del giudicato di quella corte nell' esercizio de' suoi dritti, come lo era prima della sentenza della commissione non può ora perdere questi dritti, quando non fossero quelli aboliti signantemente dalla legge eversiva della feudalità, ed incompatibili colla legge istessa, se non che con cognizione di causa, ed in un giudizio plenario.

Considerando di fatti, che i dritti, de' quali si contende, qualunque di essi sia la denominazione, che nulla influisce alla qualità, ed alla indole del dritto, o sono dritti territoriali, o dipendono da concessioni particolari, o in ogni caso debbono cadere sotto l' esame del giudice per la definizione della loro natura priacchè possa ordinarsi, che l' ex-barone si astenga di farne l' esercizio, o la riscossione, e che perciò faccia me-

stieri, che se ne conosca in un giudizio plenario, nel quale soccumbendo l' ex-barone nulla impedirà, che possa egli essere condannato alla restituzione de' frutti nel caso, che si rilevi che fossero stati i dritti ingiustamente percepiti, mentrechè erano nella classe di quelli, che la legge ha vietati.

Inteso il rapporto del sig. giudice Parisio - udite le conclusioni del regio procuratore generale sostituito D. Giovanni Jatta.

La gran corte civile ammette l' appello del signor duca di Serracapriola D. Antonino Maresca contro la sentenza del tribunale civile di Capitanata de' 25 febbrajo 1819, ed ordina, che il comune di Chieuti continui il pagamento delle grana venti per ogni casa, e grani otto per ogni trentale di vigna, di cui è contesa, finchè non sia altrimenti provvisto in un giudizio ordinario. Questo giudizio sarà tenuto il sig. duca medesimo d' istruirlo fra un anno, ed espletarlo dalla intimazione della presente decisione, altrimenti si provvederà come per legge.

Rigetta poi l' appello del comune di Chieuti contro la sentenza stessa, ed ordina, che si esegua per gli oggetti contenuti nel suo appello.

Fa salvo il dritto al comune medesimo per

tutte le prestazioni opposte pria presso la commissione feudale da sperimentarle in un giudizio plenario come per legge.

Così è avvenuto, che mentre una quistione al magistrato si è presentata, un' altra se n' è esaminata: mentre il comune pel fondo dell' esecuzione a darsi non si è difeso innanzi a' primi giudici, questi vi pronunciano: mentre la g. c. civ. trova arbitraria l'esecuzione non ne dichiara la nullità, e discende al merito: mentre il merito dovea esaminare ne sfugge l' esame, e fa che il comune risenta la perdita anche di ciò che il giudicato del 1816 gli avea conservato. Sono queste le ragioni per cui il comune vedesi obbligato a ricorrere alla giustizia della corte suprema, cui va sottomettere il suo reclamo poggiato su i mezzi, che vanno a svilupparsi.

§. II.

Esame del ricorso.

I. Motivo.

Chi dovea provvedere all'esecuzione del giudicato della corte d'appello di maggio 1816? Il tribunale civile di Capitanata, cui la corte l'avea delegata o l'usciere del circondario? Ben semplice è la risposta. Se il giudicato versava su di oggetto determinato, l'usciere, l'uffiziale destinato dalla legge all'esecuzione de' decreti del magistrato: se semplice dichiarazione di dritto il giudicato contenesse, il giudice delegato dovea designare in pria su che il dritto accordato dovea versare - La gran corte civile non ha saputo negare tal legal verità e l'ha professata - *Attesochè* ha ella detto, *l'esecuzione delle sentenze non avendo oggetto, o somma certa, appartiene ancora al magistrato, giacchè inchiude cognizione di causa, ed esige un secondo giudizio, la cui azione sta nel giudicato. . . .*

Se tal nella specie è il giudicato del 1816, poicchè in termini generali avea, dopo dichiarata la nullità della decisione della già commissione feudale, or-

dinato che il duca avesse ripreso il possesso de' beni e de dritti perduti per effetto di quella meno *i dritti aboliti dalle leggi in vigore*, senza indicare quali fossero questi dritti aboliti, e mentre che il duca nel chiedere l' annullamento della decisione l' avea designati.

Se un usciere di propria autorità esegue tal giudicato, senza che il magistrato avea preventivamente determinato, intese le parti di che il duca poteva, e di che non poteva riprendere il possesso, e l' usciere giunge nel suo atto a dichiarare che avea conosciuto dell' esecuzione, e tiene per norma le conclusioni del duca spiegate nella corte d'appello, e su le quali la corte non pronuncia » *Finalmente, essendo dato possesso al detto sig. Facciolla* (l' agente del duca) *nel nome come sopra di tutto ciò di sopradetto, giusta le conclusioni de beni spiegate in detta decisione, che appartenevano al detto sig. duca di Serracapriola prima della passata occupazione militare, tranne però di esigere i dritti aboliti dalle leggi a norma della sopracitata decisione, cui mi rimetto* (Verbale del possesso).

Se il comune avea al magistrato reclamato contro tal procedimento, cosa dovea egli decidere? L'annullamento degl' atti d' esecuzione - E pure il tribuna-

le civile in contumacia lo pronuncia, in grado d'opposizione, mentre rigetta l'attacco del duca, e discende nel merito dell'esecuzione data, senza ehe a ciò fosse chiamato.

E la g. c. civ. riconosce l'arbitrario procedere, e rigetta il gravame del comune, che contro quello reclamava - Dichiarato nullo il procedimento, che dovea alle parti ingiungersi ? Provvedersi come per legge sull'esecuzione a darsi al giudicato del 1816 : mai dovea il tribunale civile esaminare il merito dell' esecuzione data, senza sentire le parti ; mai dovea la g. c. facendo eco al tribunale civile professare la nullità dell'esecuzione data, e negarne gl' effetti.

La contestazione principalmente versava su ciò : si è ben o mal' eseguita la decisione del 1816 - Di poi veniva il secondo esame - ben eseguita, vi è eccesso - Dichiarata la nullità dell'esecuzione data, il secondo esame diveniva ozioso.

La g. c. avendo nelle sue considerazioni riconosciuta la nullità dell'esecuzione dovea nella dispositiva dichiararla, ad eccordarne gli effetti. Ora nella dispositiva nulla si legge a ciò relativo - Quindi è nulla la sua decisione perchè una parte del giudizio non è deciso, ed ha violato l'art. 233 delle leggi di procedura ne' giudizj civili.

Non può supporsi che la parte della decisione, che rigetta in termini generale l' appello del comune, contenga la disposizione speciale sulla questione della nullità della procedura, poicchè sarebbe il dispositivo in contraddizione del ragionamento, locchè non è a presumersi : ed anchè in tal caso non sarebbe meno violata la legge, perchè vi sarebbe nella decisione una parte del dispositivo senza il suo corrispondente ragionamento.

II. MOTIVO.

Il modo come si è vista tanto dal tribunale civ. che dalla g. c. la prima quistione ha prodotto altre violazioni di legge. Mentre che nel tribunale non era che sol quistione di rito tra le parti contestata, egli uscendo da limiti della contestazione, esamina senza sentir la comune la natura de dritti de' quali l' usciere avea dato possesso al duca, ed ordina che in taluni sia quello reintegrato in altri no - Così avviene 1. che il giudice pronuncia senza che vi sia domanda 2. che pronuncia senza sentir le parti e quindi le priva dalla prima difesa, 3 che pronuncia uscendo dalla contestazione. E la g. c. civ. cui la comune era ricorsa, rigetta il di lei gravame, sanzionando

massime casi illegali violatrici de' principj fondamentali delle leggi sul rito, e sistema giudiziario.

III. Motivo.

Il tribunale civile, e la gran corte, allontanandosi come si è dimostrato dalla contestazione, procedendo per due opposte vie sono venute, contro il giudicato del 1816 ad accordare al duca, quel che questo gli avea negato.

Il tribunale civile esamina la natura de' dritti: taluni ne dichiara colpiti delle leggi in vigore, altri no mentre del pari lo erano: de' primi non accorda la reintegra al duca, de secondi al contriario - La gran corte sfugge quest' esame, anzi dichiara, che non dovesse farsi allo stato e rivocando la sentenza impugnata concede al duca il possesso di tutt' i dritti, anche di quelli che avesse potuto esserne in seguito privato perchè vietati dalle leggi in vigore. Ecco violato da ambi i due magistrati il giudicato del 1816.

Questo giudicato avea prescritto, che il duca fosse reintegrato nel possesso degl' immobili, e beni de' quali venne privato . . . . *tranne i dritti aboliti dalle leggi in vigore.* Quindi nel darglisi esecuzione doveasi conoscere della natura, e dell' indole

di ciascun dritto di cui il duca domandava il possesso. La g. c. invece, prima riduce i dritti *a quelli soli signantemente aboliti dalla legge eversiva della feudalità*, di poi assume il principio, che il senso della decisione era quello, che tutto dovesse al duca restituirsi e riservarsene l'esame ad altro giudizio: non è questo violare il giudicato testualmente? Ma a far meglio rilevare gli erronei assunti della corte si rifletta al suo ragionamento sulla seconda quistione.

Considerando, che de' dritti feudali aboliti dalla legge altri sono personali, e signantemente ed essenzialmente distrutti colla eversione della feudalità. . . .

La legge eversiva della feudalità in termini generali ha abolite tutte le prestazioni personali, sotto qualunque nome venissero appellate, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni, e da particolari cittadini (art. 6 leg. di ag. 1806). Non è vero dunque, che sono stati *signantemente abolite le prestazioni personali. . . . . ed altri o sono territoriali, o derivanti da speciali concessioni, o da particolari convenzioni tra il barone, e gli uomini del feudo, o che si siano radunati nel feudo.*

La corte ha creata una terza specie di dritti na-

scenti da particolari concessioni, o speciali convenzioni, quasi che questi dritti non potessero essere o personali o territoriali - Si conoscerà in seguito l' oggetto di questo linguaggio così impreciso.

Che i primi, come la giurisdizione sono stati distrutti per effetto solo della legge, di tal che non siavi bisogno di alcuna dichiarazione giudiziaria, e che i secondi non altrimenti han potuto essere stati tolti al già feudatario, che in virtù di un giudicato legalmente pronunziato con cognizione di causa. Che questa appunto fu la giurisprudenza della commissione feudale: e che in conseguenza i tribunali ordinarj succeduti alla detta abolita commissione non possono vietare agl' ex baroni la percezione de' dritti della seconda classe senza sentirli, e senza piena cognizione dell' affare.

La legge avea abolite le prestazioni personali - Avea in prima conservate le territoriali, salvo alle comuni d'impugnar la legittimità - Il magistrato in quanto alle prime non dovea che esaminarne la natura: trovandole personali la legge le colpiva, qualunque fosse il titolo che le sostenesse. In quanto alle seconde egli ne dichiarava l' abolizione, ove non avesse trovato un titolo legittimo da cui fossero garantite. Di poi la legge stessa abolì le seconde ancora se non nascessero da

un titolo, e questo in un tempo determinato i baroni non esibissero. Quindi l' abolizione delle seconde avveniva *ipso jure* per effetto o della mancanza di un titolo, o della decadenza, in cui incorreva il barone per la non presentazione di esso. In questo caso l' esame del magistrato versava solo sulla esistenza del titolo, e sul tempo della presentazione. Quindi sempre il magistrato dovea provvedere all' esecuzione delle leggi eversive la feudalità, qualunque fosse l' oggetto in disputa: se dritto personale, ne dovea esaminare la natura: se reale il titolo, di poi l' epoca della presentazione del titolo.

In conseguenza mal ha opinato la g. c. civ. se ha creduto, che il giudicato del 1816 non abbia abolito, che i dritti *signantemente distrutti*, se per l' abolizione di questi non siavi bisogno della dichiarazione giudiziaria, se ad altro giudizio dovesse rimettersene l' esame, ove se ne controverte la natura.

Nelle due seguenti considerazioni la g. c. dimostra che il giudicato del 1816 non era stato pronunciato nella circostanza d' essersi dal duca impugnata la decisione del 1809 col rimedio della ritrattazione, ma con quello che l' accordava l' eccezione *juris revocandi domum* per l' assenza di lui *reipublicae caussa*, e che perciò con quel giudicato non si era esa-

minato il merito delle controversie elevate prima innanzi alla commissione feudale tra la comune e 'l duca, dopo di che considera » *che tale essendo stata la qualità della causa decisa dall' abolita corte d' appello ad istanza del duca di Serracapriola, e trovandosi il duca rimesso per effetto del giudicato di quella corte nell' esercizio de' suoi dritti, come lo era prima della sentenza della commissione feudale, non può ora perdere questi dritti quando non fossero tutti signantemente aboliti dalla legge eversiva della feudalità, ed incompatibili colla legge istessa, se non con cognizione di causa in un giudizio plenario.*

Ed ecco come si viene a far uso della limitazione al giudicato del 1816. Questo in termini generali avea detto *tranne i dritti aboliti*. La g. c. aggiunge *signantemente aboliti*. Quello esigeva l' esame de' dritti nella sua esecuzione: e la gran corte opina che dovesse farsi in un giudizio plenario, per così discendere all' assurda conseguenza, che il duca dovesse riprendere il possesso anche de' dritti, di cui poteva sostenersene l' abolizione, per quindi poi abbandonarlo se nel giudizio plenario fosse soccumbente. In fatti così viene inseguito a ragionare.

Considerando di fatti, che i dritti de' quali si contende, qualunque di essi sia la denominazione, che in nulla influisce alla qualita, ed all' indole del dritto, o sono dritti territoriali o dipendono da concessioni particolari o in ogni caso debbono cadere sotto l' esame del giudice per la difinizione della loro natura *priacchè possa ordinarsi, che l' ex-barone si astenesse di farne l' esercizio, o la riscossione, e che perciò faccia mestieri, che se ne conosca in un giudizio plenario nel quale succumbendo l' ex-barone nulla impedirà, che possa egli essere condanno alla restituzione de' frutti nel caso che si rilevi, che fossero stati dritti ingiustamente percepiti*, *MENTRE CHE ERAVO NELLA CLASSE DI QUELLI, CHE LA LEGGE HA VIETATI.*

Nettamente dunque la corte ha professato per principio - Che il duca tutto quello che avea perduto dovea riacquistare, meno *i dritti signantemente aboliti* ove vi fosse luogo ad esame del giudice. Che dovesse riprendere il possesso di tutti que' dritti, di cui la definizione avesse bisogno della dichiarazione del magistrato a farsi in altro giudizio - Che dovesse riprendere il possesso de' dritti controversi, se anche questi nell' altro giudizio in cui far se

ne debba l' esame, si trovassero nella *classe di quelli* CHE LA LEGGE HA VIETATI.

La conseguenza di questi principj è che mentre il giudicato del 1816 per essere eseguito dava luogo ad un giudizio d' esecuzione la g. c. opina il contrario, ed in contraddizione di ciò che nell' esame della prima quistione avea avuto per vero; in questo avea riconosciuto che se la sentenza versa su oggetto indeterminato, il giudice deve, per eseguirsi, quello designare con cognizione di causa: che mentre il giudicato imponeva l' esame nel giudizio d'esecuzione de' dritti di cui l' esercizio accordava al duca, per conoscere di essi quali fossero aboliti, la g. c. opina il contrario e lo rinvia ad altro giudizio: che mentre il giudicato vieta al duca l' esercizio de' dritti aboliti, la g. c. dichiara che gli possa competere salvo alle comuni di obbligarlo a rilasciarlo ove i dritti si rinvenissero aboliti. E tutto questo non è violare il giudicato del 1816.? Sicuramente. La sua esecuzione esigeva l' esame della natura de' dritti, ed ove questi sia per la loro indole, sia per la mancanza del titolo, sia per la decadenza in cui il duca era incorso trovavansi aboliti dalle leggi in vigore, dovea vietarsene al duca la reintegra. Il giudicato era concepito in termini generali, e limitazione alcuna non doveasi permettere.

IV. Motivo.

Ma secondando per poco il sistema della g. c. veggasi se ella non abbia violato gli stessi suoi principj. La g. c. ha detto, che il giudicato del 1816 non riguardava che i *dritti signantemente aboliti.* Ora tal era quello del *focaggio* su case e vigne. Questo dritto era stato signantemente abolito coll' art. 6 del decreto de' 16 ottobre 1809 n. 487. L'era stato per la seconda volta abolito, e nello speciale interesse delle colonie greche, tra le quali si numera il comune di Chienti coll'art. 1 dell' altro decreto del 16 ottobre 1809 n. 438. Nel primo de' citati articoli leggesi. *Resta abolita ogni prestazione fatta a ragion di fuochi, qualunque sia il titolo di essa, senza che vi sia luogo a compenso, o ad altro equivalente.* Coll'altro è detto. *Le capitazioni e le prestazioni a fuoco esatte dagl' ex baroni a titolo di casalinaggio o altro simile, così in genere, come in danaro sono comprese fra le prestazioni personali abolite dalla legge del 2 agosto* 1806. E crediamo non poter meglio sviluppare il senso e la giustizia di questa disposizione, che ricorrendo a' principj che la dettarono. Essi sono » 1 che le capitazioni, e le prestazioni a fuoco esatte dagl' ex baroni sotto il ti-

tolo di *casalinaggio*, di *suoli di case*, o qualunque altro titolo simile, negl' ex feudi così di antica come di nuova abitazione, sono abolite dallo spirito dell' art. 6 della legge del 2 agosto 1806, la quale dichiarò estinte tutte le prestazioni personali *sotto qualunque nome venissero appellate*, *che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni*, *e da particolari cittadini.* »

» 2 che gli ex baroni non hanno dritto ad ottenere altro eqnivalente oltre quello che fu loro largamente conceduto colla citata legge del dì 2 agosto 1806. »

» 3 che se anche la prestazione fosse capace di compenso, il capitale de' suoli conceduti per le abitazioni e per li tugurj de' nuovi abitatori degl' ex feudi disabitati è stato interamente compensato dall' aumento progressivo degl' individui e de fuochi su i quali si è esatto »

» 4 che il beneficio dell' abitazione è ridondato principalmente in favore degl' ex baroni che hanno messo in valore le proprie terre, e che hanno riscosso nna quantità di altre prestazioni sulle persone, e sull' industria de' nuovi coloni. »

» 5 che questi dritti pesano sulle popolazioni le più povere del regno, e specialmente sulle colonie greche, alla sorte delle quali vegliamo. »

» 6, che questo dritto gravoso di *casalinaggio* è in contraddizione co' pesi fondiarj a quali i suoli tutti si trovano sottoposti. »

Ora chi mai avrebbe potuto credere che dopo disposizioni di leggi sì testuali: di leggi accompagnate dall' esposizioni delle ragioni che l' han dettate, e che allontanano ogni dì lor dubbio senso, sarebbesi conservato a favore del duca di Serracapriola il dritto di esigere grana venti per ogni *suolo* di casa, e di grana otto per ogni trantale di vigna conosciuto sotto il titolo di *focaggio* come nella transazione del 1739 è detto? *sian tenuti l' università ed i suoi dittadini di pagare il jus del focaggio delle case e vigne, secondo che si è costumato.*

Qualunque dubbio si avesse mai potuto elevare sulla natura di questa prestazione, non dovea essere atteso, subito che si verificava essere una prestazione a fuoco, su i suoli di casa, poicchè il decreto di ottobre 1809 l' avea già definita per personale, e perciò compresa nella disposizione dell' art. 6 della legge del 1806.

Ne faccia meraviglia che qnesta prestazione, mentre riguarda il territorio definiscasi per personale. Così era anche considerata dagl' antichi scrittori feudisti. Marino Freccia ci assicura che i baroni esigevano

il focaggio ancora *ratione territorii* (1). E non difficile è indagarne la ragione. La prestazione non era precisamente il prezzo del fondo ceduto, percui avesse potuto dirsi prediale, ma l'effetto del permesso che si dava per fabricar la casa, e piantar la vigna.

Poteva in vero essa dipendere da contratto enfiteutico o colonico, ma dovea allora risultare dal titolo, e titolo dal duca non se n'è esibito, che avesse distrutto la presunzione in contrario dalla legge stabilita - In fatti i censi solari furon conservati dall'art. 2. del decreto de' 16 ottobre 1809 n. 488.

Dalla transazione del 1734 risulta, che per consuetudine il *jus focaggio su case e vigne* esigevasi - Non dunque per contratto enfiteutico o colonico.

Volendo dunqne la g. c. essere consequente a' suoi stessi principj non dovea accordare al duca l'esercipio del *jus del focaggio su case e vigne*, perchè *signantemente abolito*. E'l contrario giudicando ha violato i due sopratrascritti articoli de due diversi decreti di ottobre 1809.

---

(1) *De Subfeudis l. 11. Q. X. n. 5.*

ULTIMO MOTIVO.

Dovea dichiararsi abolito ancora il dritto del terraggio sul demanio comunale? La comune non ne pretendeva l' abolizione per la natura della prestazione, poichè come prediale erasi dalla legge d' agosto conservata a pro del feudatario, ma la pretendeva per la mancanza del titolo nel duca, per la decadenza del dritto in cui egli era incorso per non avere esibito il titolo nel tempo dalla legge stabilito. Nell' art. 6 del decreto de 16 ottobre 1809 n. 482 era così disposto - *Restano abolite tutte le esazioni finora fatte sotto il nome di* stagli, di affida, di ragioni. *Resta anche abolita ogni esazione de' censi così in genere come in danaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici istrumenti, o che non sia autorizzato da un giudicato della commessione feudale.*

Tolta di mezzo la decisione della commissione feudale non vi rimaneva che il giudicato del 1816, e le leggi eversive della feudalità ad eseguirsi. Il primo non accordava al duca i diritti aboliti, le seconde aveano abolite l' esazione de' censi in genere o in danaro, che non nascessero da concessioni contenute in pubblici istrumenti, o autorizzato da giudicato della commissione. Il duca dovea presentare la con-

cessione se voleva sottrarsi dall' abolizione del dritto del terraggio. Questo titolo non ha esibito. Dunque si è contro la testuale disposizione dell'articolo sopra trascritto in lui conservato il possesso di un dritto abolito.

Il titolo, ove mai ne avesse avuto egli non poteva presentarlo in ogni tempo. L' art. 8 dello stesso decreto avea definito un termine. È vero che contro di lui non è decorso, che cessato l' impedimento all' esercizio del dritto giusta le prescrizione del decreto di ottobre 1815, ma cessato tal impedimento, e neanche dopo il giudicato del 1816 egli ha presentato il titolo.

La G. C. non ha preso in considerazione le giuste eccezioni del comune, e per non farne esame, l' ha rimesso ad altro giudizio, mentre contro il giudicato, e la legge ha conservato nel duca il possesso di un dritto abolito, violando così gli art. 6 e 8 del decreto di ottobre 1809, e 'l decreto di ottobre 1815.

CONCHIUSIONE.

La comune di Chieuti spera ottenere dalla giustizia della suprema corte che annullata la decisione faccia conoscere -

1. Che l' esecuzione data alla decisione della corte d' appello di maggio 1816 sia nulla, e che a novella esecuzione le parti debbono provvedersi.

2. Che nel darsi la nuova esecuzione si esamini dal magistrato quali siano i dritti di cui il duca possa riprendere il possesso, e di quali no, perchè aboliti dalle leggi in vigore, intendosi questi tutti quelli, e di qualsivoglia natura, che le leggi in vigore tali dichiarano per qualsivoglia motivo -

3. Che specificando, a scanzo d' equivoco, debbano intendersi aboliti il *jus focaggio* su case, e vigne, e del terraggio sul demanio comunale.

Napoli 3 maggio 1824.

C. Cacace
L. Bonchi.

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.